

VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

Addì 03/03/2011 presso la sede provinciale di CONFESERCENTI di Palermo, Via Guido Cavalcanti 5 – 90145 si sono incontrati:

- Giovanni Felice Presidente Provinciale Confesercenti Provinciale di Palermo
- Crocetta Tona Segretario Provinciale della Federazione UGL Terziario Palermo
- Vita Fiorino segretario Regionale Federazione UGL Terziario Sicilia

PREMESSO CHE

- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agazia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
Le parti hanno sottoscritto, a livello nazionale, un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue

- per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alla Confesercenti di Palermo sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell' Agazia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.
- I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai CCNL, o dall' Accordo Quadro, di cui in premessa, applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfettaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l' innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2011, nei limiti e dalle condizioni


previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell' Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.

- I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttiva situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.
- I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno comunicarlo per iscritto alle RSA/RSU, o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all' Ente Bilaterale Territoriale ai fini istituzionali di osservatorio.
- Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Giovanni Felice
 Confederenti Provinciali di Palermo




Crocetta Tona
 Federazione UGL Terziario Palermo



Crocetta Tona

Vita Letizia Fiorino
 Federazione UGL Terziario Sicilia



Vita Letizia Fiorino